

Prot.com. n.96
data

bollo

UNIONE "BASSO NOVARESE"
PROVINCIA DI NOVARA
Comuni di Casalino e Granzo con Monticello

28063 Casalino – via San Pietro n.3 - Tel. 0321 870112 – Fax n. 0321 870247
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01812290037

Comune di CASALINO

PERMESSO DI COSTRUIRE N.	19 – 09VAR	del	13.12.2011
---------------------------------	-------------------	------------	-------------------

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L' EDILIZIA

Vista la richiesta pervenuta in data 26.04.2011 - Prot. n. 4067, presentata da:

- **PODERE CASTELLO Società Agricola S.S.**(C.F./P.Iva 02047050030) con sede in Novara, via Ravizza 4 legalmente rappresentata dal sig. De Rege Thesauro Cristoforo (C.F.) per ottenere il PERMESSO DI COSTRUIRE per l'esecuzione di lavori di Variante al Permesso di costruire n.19/09 per realizzazione di **"TRASFORMAZIONE SILOS DA MAGAZZINO STOCCAGGIO RISO AD ESSICATOIO/PULITRICEE NUOVO LOCALE POLVERI"** in questo Comune – fraz. Cameriano, Cascina Castello, come da progetto presentato dall'Arch. Donatella Testa (C.F. TSTDTL58P60D872J) con studio in Novara, Via Carducci n.3, iscritto all'Albo degli Architetti, P.P.C. delle Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola al n. 580,

Accertato che il richiedente ha titolo per richiedere il suddetto permesso di costruire;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n.1150; 6 agosto 1967, n.765; 28 gennaio 1977, n.10 e 28 febbraio 1985, n.47 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 5 dicembre 1977, n.56 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le Norme di Attuazione del P.R.G.C., di Igiene e Polizia locale;

Visto il parere **FAVOREVOLE** espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 09.05.2011 alla condizione che : <SIA PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI UNA SCHERMATURA ARBOREA AD ALTO FUSTO TALE DA INTERCETTARE LE CORRENTI VENTOSE DOMINANTI DI N/E>;

Viste le integrazioni rassegnate in data 27/07/2011 acquisite al prot.com. n. 1763;

Visto il parere **FAVOREVOLE** espresso da ASL prot.n.30268/SISP/N del 26/08/11;

ATTESO il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara al quale gli interventi dovranno attenersi.

Vista la legge 9 gennaio 1989, n.13 come modificato dalla legge 27 febbraio 1989, n.62 e il D.M. 14 giugno 1989, n.236; la legge 30 marzo 1971, n.118; il D.P.R. 27 luglio 1996, n.503 e la legge-quadro 5 febbraio 1992, n.104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la legge 24 marzo 1989, n.122 in materia di parcheggi;

Vista la legge 5 marzo 1990, n.46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447 sulla sicurezza degli impianti tecnici;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n.10 e s.m.i. , D.Lgs. 19/8/2005 n.192, D.Lgs. 29/12/2006 n.311 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 integrato e corretto con D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360;

Visto il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n.147 e con D.P.R. 16 settembre 1996, n.610;

Visto l'art.4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, così come sostituito con la legge di conversione 4 dicembre 1993, n.493, così come sostituito dall'art.2 comma 60 della legge 23 dicembre 1996, n.662;

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n.380, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n.267 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi,

Visto che detto intervento edilizio:

NON E' SOGGETTO A CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE di cui all'art.16 e seguenti del t.u. n.380/2001 per complessivi